OGGETTO: proposta emendamenti al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva di gestione dei rifiuti. Proposta di Deliberazione Consiliare n. 49/2021.

Si propongono i seguenti emendamenti al nuovo testo proposto in Consiglio Comunale del Regolamento in oggetto.

**All'art. 2 comma 1** la frase "Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti e il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico." si sostituisce come segue: "Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche, la raccolta (ove possibile presso le abitazioni degli utenti) ed il trasporto dei rifiuti ingombranti e il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico."

**All'art. 8**, sotto il paragrafo intitolato "Quota variabile", la frase "La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'allegato 1 del presente Regolamento." si sostituisce come segue: "La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza tramite il sistema "Porta a Porta", secondo le modalità di cui all'allegato 1 del presente Regolamento."

All'art. 17 comma 16 la frase "per le attività industriali con capannoni di produzione le superfici riferite a rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree dove si producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." si sostituisce come segue: "per le attività industriali con capannoni di produzione le superfici riferite a rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree dove si producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ivi compresi i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti."

**All'art. 19 comma 1** secondo periodo, dopo la frase "al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente." si aggiunge la seguente frase "I titolari di utenza non domestica devono dare dimostrazione di quanto sopra tramite presentazione al soggetto gestore di apposita dichiarazione, su modulo predisposto dallo stesso soggetto gestore, entro il 30 settembre dell'anno precedenti a quello per cui si chiede l'esenzione dalla tariffa per tali superfici. La dichiarazione deve essere comprensiva di idonea documentazione ed esatta indicazione dei metri quadrati delle superfici interessate. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per cui si è usufruito dell'esenzione dovrà essere presentata idonea documentazione al soggetto gestore. Il primo anno di applicazione dell'esenzione per tali superfici sarà il 2022".

**All'art. 22 comma 4** la frase "L'Amministrazione Comunale, sentito il gestore, può prevedere, per le utenze non domestiche comprese nelle categorie 22, 23 24 e 27 di cui all'art. 9 del presente Regolamento, riduzioni della tariffa variabile nel caso dichiarino, mediante apposita comunicazione, che utilizzano sistemi meccanici di compostaggio dei rifiuti organici con cui smaltiscono almeno 10 tonnellate l'anno di rifiuti organici, comportando una riduzione di conferimenti al soggetto gestore, sulla base della quale sarà commisurata la riduzione" si sostituisce come segue: "L'Amministrazione Comunale, sentito il gestore, può prevedere, per le

utenze non domestiche comprese nelle categorie **21, 22, 23 e 26** di cui all'art. 9 del presente Regolamento, riduzioni della tariffa variabile nel caso dichiarino, mediante apposita comunicazione, che utilizzano sistemi meccanici di compostaggio dei rifiuti organici con cui smaltiscono almeno 10 tonnellate l'anno di rifiuti organici, comportando una riduzione di conferimenti al soggetto gestore, sulla base della quale sarà commisurata la riduzione."

**All'art. 23-bis comma 1** la frase "Possono presentare richiesta di riduzione tutte le utenze non domestiche appartenenti alle categoria 7, 21, 22, 23, 24, 25-bis, 26, 26-bis e 27" si sostituisce come segue: "Possono presentare richiesta di riduzione tutte le utenze non domestiche appartenenti alle categoria 7, **20, 21, 22, 23, 24-bis, 25, 25-bis e 26.**"

All'art. 23-ter comma 1, la frase "La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con quella di cui all'articolo precedente, per un totale di 35% di riduzione sulla parte variabile della tariffa" si sostituisce come segue: "La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con quella di cui all'articolo 23-sexies, per un totale di 25% di riduzione sulla parte variabile della tariffa".

**All'art. 23-sexies comma 1**, la frase "L'agevolazione si applica a partire dal 1 Gennaio 2021" si sostituisce come segue: "L'agevolazione per il 2021 si applica **per i mesi di effettiva adesione al progetto**".

**All'art. 23-septies comma 1**, la frase "pari al 16,66 % per le categorie nn. 13 (limitatamente a negozi abbigliamento e calzature) e 15 (intera categoria)" si sostituisce come segue: "pari al 16,66 % per le categorie nn. 13 (limitatamente a negozi abbigliamento e calzature), 15 (intera categoria) e 17 (intera categoria)".

Per i Gruppi consiliari di maggioranza del Comune di Capannori Partito Democratico Guido Angelini